



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - p. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201

☎ fax 070/9353260

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 9360 /2013

Pabillonis, 21 Novembre 2013

## ORDINANZA N.53/2013 del 21 Novembre 2013

**Oggetto: Istituzione di un senso unico di marcia in Via Rinascita e via Matteotti e definizione della relativa segnaletica.**

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo, Affari Generali e Vigilanza**

Premesso:

- che con deliberazione G.M. n. 87 del 26/10/2012 si provvedeva a dare le linee di indirizzo al Responsabile del Servizio per il rifacimento della segnaletica stradale di alcune vie del centro abitato;

con determinazione n. 874 del 31/12/2012 si affidavano i lavori di rifacimento della segnaletica stradale alla Ditta SI.SE.S. di Quartu Sant'Elena;

Dato atto che si è evidenziata la necessità di interventi urgenti per la sicurezza del transito in Via Rinascita e via Matteotti, in quanto nel tratto di strada compreso tra l'intersezione di ambedue le vie con la Via Roma, la sezione stradale ha un'ampiezza limitata al passaggio di una sola fila di veicoli; Tenuto conto che l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Considerato:

- che in relazione all'ottimizzazione dei flussi di traffico veicolare ed alla messa in sicurezza del transito in Via Rinascita e via Matteotti, in considerazione della capacità portante di tale struttura stradale, la limitata ampiezza della sezione stradale, è opportuno vietare il transito ai veicoli in un senso di marcia in Via Rinascita e via Matteotti, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Roma;

Considerato, pertanto:

- che risulta necessario istituire un senso unico di marcia in Via Rinascita con direzione Via Matteotti e in via Matteotti con direzione via Roma, per garantire adeguate condizioni di sicurezza al transito veicolare e pedonale;

- che è inoltre necessario adeguare l'opportuna segnaletica in alcune aree d'uso pubblico, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, ed in relazione a motivazioni di pubblica utilità;

Tenuto conto, inoltre, che il presente atto sarà comunicato ai soggetti interessati, nelle forme di legge;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Visti gli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.P.R. n. 495/1992;

## **ORDINA**

1.1. – l'istituzione di un senso unico di marcia in Via Rinascita con direzione Via Matteotti, e in via Matteotti con direzione via Roma, per garantire adeguate condizioni di sicurezza al transito dei veicoli e dei pedoni;

## **DISPONE**

1.2. – l'installazione della segnaletica verticale relativa al senso unico di marcia nei seguenti siti:

- a) Via Rinascita, intersezione con Via Roma altezza 2,20 figura II 348 art. 135 Senso Unico Parallelo
- b) Via Rinascita, intersezione con la Via Matteotti altezza 2,20 figura II 47 art. 116 Senso Vietato
- c) Via Rinascita, intersezione con Via Matteotti altezza 2,20 figura II 348 art. 135 Senso Unico Parallelo
- d) Via Matteotti, angolo via Lussu, altezza 2,20 figura II 47 art. 116 Senso Vietato
- e) Via Matteotti, angolo vico Matteotti, altezza 2,20 figura II 47 art. 116 Senso Vietato
- f) Via Matteotti, angolo via Roma, altezza 2,20 figura II 47 art. 116 Senso Vietato

## **DEMANDA**

2.1. alla Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto, nei termini da esso previsti;

## **INFORMA**

3.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **E DISPONE**

4.1. – che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune;
- b) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito comunale.

Il Responsabile del Servizio  
Marco Tuveri